

tà immateriale espressiva di un autonomo valore collettivo tutelato dall'ordinamento. Tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, non sono legittimati ad agire per il risarcimento del danno derivante dal degrado dell'ambiente, ma soltanto per il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla lesione un bene determinato, diverso dall'ambiente, di cui sono titolari (ad esempio salute).

Rispetto a questi soggetti trova, infatti, applicazione la disciplina ordinaria della responsabilità extracontrattuale, regolata dall'art. 2043 del codice civile. Pertanto, essi devono provare che la condotta che ha arrecato un pregiudizio al bene pubblico "ambiente" abbia, altresì, causato la lesione di un ulteriore e concreto interesse particolare di

cui sono titolari e, inoltre, che da questa lesione sia derivato un danno, di natura patrimoniale o non patrimoniale, suscettibile di tutela risarcitoria.

Nel caso di specie, la corte di Cassazione ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti per la tutela risarcitoria a favore dei privati che si erano costituiti parte civile. Infatti, costoro si erano limitati ad affermare che la trasformazione di un'area verde, prossima alle loro abitazioni, in una discarica produttiva di esalazioni maleodoranti, aveva cagionato loro un danno, ma non avevano provato in alcun modo in cosa consistesse questo danno (ad esempio turbamento psichico patito a causa delle limitazioni al normale svolgimento delle attività quotidiane per effetto dell'esposizione alle sostanze inquinanti).

AMBIENTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE

SENTENZA 10 GENNAIO 2020, N. 560

L'AUTORIZZAZIONE NON ESCLUDE AUTOMATICAMENTE LA CONTESTAZIONE DEL REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

di **Martina Fusato**, B&P Avvocati

Il possesso di autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali o alle emissioni in atmosfera non costituisce situazione di per sé sufficiente a escludere la concretezza e attualità del pericolo di commissione di reati concernenti l'inquinamento dell'acqua o dell'aria quale effetto della libera disponibilità dell'impianto o della struttura aziendale cui gli indicati provvedimenti amministrativi si riferiscono

Il fatto

Il Tribunale di Messina confermava, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo avente a oggetto un bacino in muratura situato all'interno dell'arsenale militare di Messina. L'accertata sussistenza di indizi della commissione del reato (*fumus*

commisi delicti) e il pericolo che la libera disponibilità del bene pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze (*periculum in mora*), che costituiscono i presupposti del provvedimento di sequestro, erano stati individuati in relazione ai reati di scarico di acque reflue industria-

- Scarico di acque reflue industriali
- Immissioni in atmosfera
- Autorizzazione sopravvenuta
- Irrilevanza ai fini della revoca del sequestro preventivo
- Permanenza del pericolo di commissione di reati ambientali
- Valutazione in concreto della permanenza del *periculum in mora*
- Necessità